SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 novembre 1993.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 16 novembre 1993 e scadenza 16 novembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 141.177 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 600 milioni di ECU, al tasso d'interesse del 7,75% lordo, al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 16 novembre 1993 e scade il 16 novembre 1994.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, senza indicazione di prezzo base e con meccanismo di esclusione delle domande presentate a prezzi «anomali».

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1 000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs mobilières S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 16 novembre 1994, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

In sede di rimborso detta ritenuta verrà applicata alla differenza tra il valore nominale da rimborsare (100 ECU) e il prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle richieste risultate accolte.

Art 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n 312, nel giorno 14 novembre 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 14 novembre 1994.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non può essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 13.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 11 novembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 14.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione di relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire a quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 15.

Poiché i buoni ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo 1 punto e mezzo percentuale dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 16 novembre 1993, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 11 novembre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 16 novembre 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione e lira ECU del giorno 11 novembre 1993, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione lira ECU del giorno 12 novembre 1993, rilevata con le modalità di cui alla suddetta legge 12 agosto 1993.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi, gravanti sull'anno finanziario 1994, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6572

DECRETO 5 novembre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 141.177 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visti i propri decreti 22 settembre 1993, 7 ottobre 1993 e 22 ottobre 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi

compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 12 novembre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 1° ottobre 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 novembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 novembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 16 novembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 16 novembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6573

DECRETO 5 novembre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata quinquennale, con godimento 1° ottobre 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché

operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 141.177 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Visti i propri decreti 22 settembre 1993, 7 ottobre 1993 e 22 ottobre 1993, con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993 1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359:

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1993/1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; e parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 12 novembre 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 1° ottobre 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 12 novembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione» non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 novembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 16 novembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 16 novembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6574

DECRETO 5 novembre 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata decennale, con godimento 1° ottobre 1993, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 141.177 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto che il 17 novembre 1993 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 9 novembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1988);

Visti i propri decreti 22 settembre 1993, 7 ottobre 1993 e 22 ottobre 1993, con i quali è stata disposta rispettivamente l'emissione della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 5.491.700.000, da destinare al rinnovo del B.T.P. 12,50% di scadenza 17 novembre 1993, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 17 novembre 1993, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittenti buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° ottobre 1993.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 17 novembre 1993, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 17 al 19 novembre 1993.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 novembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del

Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il «prezzo di esclusione» sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale, che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 novembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1993. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 novembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 novembre 1993, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 1993; dovranno essere corrisposti quarantasei giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 17 novembre 1993, versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 17 novembre 1993, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti a presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 17 novembre 1993, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 17 novembre 1993, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° ottobre 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 17 novembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili

Art. 19

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6575

DECRETO 5 novembre 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, con godimento 1° novembre 1993 e scadenza 1° novembre 2023.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 141.177 miliardi;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno 1994 con l'intesa che l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite all'indebitamento previsto per lo stesso anno 1994.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 novembre 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per diciassette giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° novembre 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 18 novembre 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per diciassette giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023. Dette operazioni avranno inizio il 18 novembre 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1994 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i Servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A6576

DECRETO 8 novembre 1993.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 28 settembre 1993 emessi per 750 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 101121 in data 17 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'8%, con godimento 28 settembre 1993, fino all'importo massimo di 750 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 17 settembre 1993, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 28 settembre 1993, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8% 1993/1998» «EMISSIONE 28 SETTEMBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8% 1993/1998» «EMISSIONE 28 SETTEMBRE 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale 17 settembre 1993, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

L. 1.845,63 con riferimento alla data del 23 settembre 1993.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8% 1993/1998» «EMISSIONE 28 SETTEMBRE 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6577

DECRETO 16 novembre 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Viste le delibere del 7 giugno 1993 e del 20 settembre 1993 con le quali rispettivamente il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci della predetta Fondazione hanno approvato le modifiche degli articoli 7 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 7 e 9 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 7.

(1° comma). La qualità di socio si acquista:

a) con la nomina da parte dell'assemblea dei soci, nel rispetto della quota complessiva ad essa riservata di 100 soci, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno trenta soci di nomina dell'assemblea e comunicata al presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata a partire dal *1° ottobre* ed entro il *15 novembre* di ogni anno.

Per ciascuna assemblea il consiglio di amministrazione potrà proporre un numero di nominativi non superiore a quello dei posti vacanti e nessun socio potrà proporre più di un nominativo.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti.

Saranno nominati soci coloro che entro il numero dei posti vacanti, riporteranno in ordine decrescente il maggior numero di voti Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi

A tutti gli adempimenti, formalità e votazioni di cui al presente paragrafo *a)* partecipano i soci di diretta nomina assembleare, ad esclusione quindi dei soci nominati a' sensi dei successivi paragrafi *b)* et *c)*.

b) (Omissis);

c) (Omissis)

(Omissis)

Art 9

(Omissis).

(2° comma) L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica

93A6579

DECRETO 19 novembre 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 15 giugno 1990.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 192750/66-AU-216 del 6 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1990, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta, un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 15 giugno 1990, al tasso d'interesse annuo, del 12,50%, della durata di 6 anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visti i propri decreti n. 192880/66-AU-216 del 6 luglio 1990 e n. 193012/66-AU-216 del 3 agosto 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 182 del 6 agosto 1990 e n. 200 del 28 agosto 1990, con cui sono state disposte le riaperture delle sottoscrizioni relative all'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) per gli importi, rispettivamente, di lire 2.000 e 1.000 miliardi, interamente collocati;

Visto in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 6 giugno 1990, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 15 al 25 giugno 1993, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 15 al 25 maggio 1993;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a lire 150.805.000.000;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 6 giugno 1990, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 15 giugno 1990 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 4.849.195.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 15 giugno 1990, relativi alla scadenza del 15 dicembre 1993, gravanti sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, vengono rideterminati in complessive L. 303.062.564.575. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A6578

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1993.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto di ammalati e feriti.

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *A*, punto 14, annessa al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, la quale ammette ad aliquota ridotta di accisa la benzina ed il GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1993, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi da ultimo alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Art. 1.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 14 della tabella *A* annessa al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relativamente alla benzina ed al GPL consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

945) Pubblica assistenza Croce azzurra, con sede in via Don Augusto Camei, 8, Ripatransone (Ascoli Piceno);

946) Pubblica assistenza di Pratola Peligna, con sede in via Ezio Ricci n. 48, Pratola Peligna (L'Aquila);

947) Humanitas - Associazione volontaria salernitana, con sede in via Lungomare Trieste, 90, Salerno;

948) Associazione volontari del soccorso - A.VO.S., con sede in Corso Angioj, 62, Sassari;

949) Servizio volontario di soccorso - Pubblica assistenza Collesalvetti, con sede in via Roma, 322, Collesalvetti (Livorno);

950) Associazione di volontariato - Il Gabbiano M.V.S. Sezione Beato Alberico Crescitelli, con sede in Corso Garibaldi, 12, Altavilla Irpina (Avellino);

951) Associazione di pubblica assistenza e salvamento Croce verde Lido di Camaiore, con sede in via Roma n. 22/A, Lido di Camaiore (Lucca);

952) L'associazione di volontariato Egidio Coas-Paola Casula (A.VO.CC.), con sede in via Nazionale, 166, Villaputzu (Cagliari);

953) Associazione di pubblica assistenza, con sede in via Roma n. 41, Monteroni d'Arbia (Siena);

954) Soccorritori volontari Ladispoli Noi con voi, con sede in via Duca degli Abruzzi, 190, Ladispoli (Roma);

955) Amici liberi associati - A L A. CB, con sede in via delle Sorgenti n. 354/*d*, Livorno;

956) Confraternita di misericordia di Piano di Conca, con sede in piazza della Chiesa n. 15, Massarosa (Lucca);

957) Confraternita di misericordia d'Italia, con sede in piazza del Popolo, Maruggio (Taranto);

958) Fraternità di misericordia S. Giuseppe Moscati, con sede in via C. Amato, Mercato S. Severino, frazione S. Angelo (Salerno).

Art. 2.

La denominazione dell'associazione sezione Rhodenese Avis - Servizio ambulanza, con sede in Rho (Milano), inserita nel decreto ministeriale 19 aprile 1984 al n. 568 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1984), già modificata in A.V.I.S. Rho - Servizio ambulanze p.a con decreto ministeriale 26 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 27 aprile 1985), è ulteriormente modificata in P.A. Rho soccorso, con sede in via Legnano, 29, Rho (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro GALLO

93A6580

DECRETO 3 novembre 1993

Determinazione delle procedure per la erogazione dei compensi ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati con facoltà di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991 in base al quale ai centri di assistenza fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, recante termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e fabbricati;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78;

Visto l'art 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n 331, che stabilisce che, fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della citata legge n. 413 del 1991, i compensi di cui al comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge,

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per le quali siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura; non possono essere corrisposti anteriormente all'elaborazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

3. Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle finanze sui dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 citato in premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è tuttavia consentita l'erogazione in via provvisoria, a favore di ciascun centro di assistenza, di una parte del compenso spettante, pari al 70 per cento del compenso stesso.

Art. 2.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, redatti secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*; entro lo stesso termine i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 citato in premessa, hanno ricevuto da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 degli assistiti e le relative buste contenenti il modello 730-1 e la dichiarazione dei terreni e fabbricati nonché l'elenco contenente il codice fiscale e il cognome e il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi, trasmettono d'ufficio al centro informativo del Dipartimento delle entrate, nello stesso termine di cui al comma 1, i dati indicati nelle bolle di consegna di cui al citato decreto del 16 aprile 1993.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone, nei successivi quindici giorni, un elenco riassuntivo dei dati di cui al precedente comma, redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*, integrato con il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio e lo trasmette alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione.

Nei casi di discordanza dei dati esposti nelle bolle di consegna ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

4. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, effettuato il riscontro degli elenchi riassuntivi predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate con quelli presentati dai centri autorizzati di assistenza fiscale ai sensi del comma 1, invia alla Direzione centrale per la riscossione, una lista riepilogativa contenente, per ogni centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va corrisposto il compenso da liquidarsi nella misura indicata all'art. 1, comma 3, del presente decreto. Nei casi di discordanza dei dati esposti nei prospetti riepilogativi indicati al comma 1 con quelli di cui al comma 3, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

5. La Direzione centrale per la riscossione emette gli ordinativi diretti di pagamento dell'ammontare da corrispondere nella misura di cui all'art. 1, comma 3, a carico dello stanziamento del cap. 3479 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1993 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate bancarie dovranno essere comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta Direzione centrale per la riscossione.

Art. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi ovvero, nei casi di supporti non conformi alle specifiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1993 citato in premessa, entro otto mesi dalla fornitura dei supporti conformi. Nei casi di discordanza dei dati risultanti dalla elaborazione dei supporti magnetici con quelli contenuti nelle bolle di consegna, con il numero delle buste con gli elenchi nominativi, i centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano al centro di assistenza fiscale interessato gli scostamenti riscontrati, al fine di determinare l'esatto numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso.

2. Al termine della elaborazione, il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone, distintamente per ogni centro di assistenza fiscale, un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici per le quali va corrisposto il compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 del citata legge n. 413 del 1991.

3. La Direzione per l'accertamento e la programmazione sulla base delle attestazioni del centro informativo, determina, per ogni singolo centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Se il compenso così determinato è di importo inferiore al compenso liquidato in via provvisoria, il centro autorizzato di assistenza fiscale è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

4. La Direzione centrale per la riscossione dopo la ricezione delle liste riepilogative per la liquidazione dei compensi di cui al comma 3, predisposte dalla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, provvede ad effettuare il pagamento dell'importo residuo con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 contenuti nei supporti magnetici forniti dai centri autorizzati di assistenza fiscale con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri autorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1993
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 82

ALLEGATO *A*

ELENCO RIASSUNTIVO DEI DATI PRESENTI SULLE BOLLE DI CONSEGNA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/93

Pag. ....

C.A.A.F. .... N. di iscrizione all'albo .... Codice fiscale ....

Domicilio fiscale (comune, provincia, indirizzo, c.a.p.) ....

Eventuali strutture decentrate (comune, provincia, indirizzo, c.a.p.)	Progressivo fornitura	Numero supporti	N. elenchi nominativi	Numero dichiarazioni	N. pacchi buste	Numero buste	Data di consegna
Totali . . .							

Le dichiarazioni sopraindicate sono state raccolte direttamente dal CAAF e per esse sono state svolte le operazioni di cui al comma 21 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Il direttore tecnico del CAAF

93A6581

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 novembre 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente l'aumento e la fissazione delle tariffe per i controlli e le analisi resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare, l'art. 1 disciplinante la natura e funzioni dell'Istituto e l'art. 3, disciplinante servizi a pagamento, con l'annessa tabella *A* sulle tariffe dei servizi stessi;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1992, concernente l'aumento e fissazione delle tariffe per i controlli e le analisi resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità;

Visti i propri provvedimenti in data 7 luglio 1993, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1993), concernente le disposizioni relative alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CE prevista dalla direttiva n. 90/385 e in data 8 luglio 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1993), concernente l'autorizzazione dell'Istituto superiore di sanità a svolgere compiti di certificazione di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 della legge n. 507 del 14 dicembre 1992;

Ritenuta pertanto la necessità di integrare il suddetto decreto ministeriale 6 marzo 1992 con la previsione delle tariffe sui servizi resi dall'Istituto superiore di sanità in materia di controlli per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei dispositivi impiantabili di cui ai decreti in precedenza citati:

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe e i diritti per i servizi resi dall'Istituto superiore di sanità di cui alla tabella *A* del decreto ministeriale 6 marzo 1992 sono integrate dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono versati direttamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

TABELLA *A*

25.	Accertamenti inerenti ai dispositivi medici impiantabili attivi:	D.Lgs.14/12/92 n.507. D.M. 8/7/93.	
25.1	Certificazione CE		
	a) Pacemaker..........................	10.000.000	All.3 D.Lgs. 14/12/92 n.507
	b) Defibrillatori......................	15.000.000	
	c) Neurostimolatori....................	13.000.000	
	d) Elettrocateteri.....................	3.500.000	
	e) Programmatori.......................	10.500.000	
	f) Software............................	3.000.000	
	g) Adattatori, raccordi, accessori vari	1.000.000	
25.1.1	Integrazione alla certificazione CE..	30% dei relativi importi di cui alla voce 25.1	
25.2	Verifica CE (per ogni lotto omogeneo).	30% della tariffa relativa alla certificazione CE del tipo.	All.4 D.Lgs. 14/12/92 n.507

25.3 Dichiarazione CE di conformità al tipo, per società con:

a) meno di 20 addetti al sistema di qualità in esame........................ 19.000.000 — All.5 D.Lgs. 14/12/92 n.507

b) da 20 a 60.......................... 22.000.000

c) da 60 a 300 .... 28.000.000

d) oltre 300........................... 35.000.000

Tali tariffe sono comprensive delle spese di viaggio e soggiorno degli ispettori e delle visite di controllo per i 2 anni successivi.

25.3.1 Integrazione alla dichiarazione CE di conformità al tipo.......................... 2.000.000

25.4 Dichiarazione CE di conformità:

25.4.1 Valutazione del sistema completo di garanzia della qualità per società con: — All.2 D.Lgs. 14/12/92 n. 507

a) meno di 20 addetti operanti nell'ambito del sistema di qualità in esame....... 22.000.000

b) da 20 a 60.......................... 25.000.000

c) da 60 a 300.......................... 31.000.000

d) oltre 300........................... 38.000.000

Tali tariffe sono comprensive delle spese di viaggio e soggiorno degli ispettori e delle visite di controllo per i 2 anni successivi.

25.4.2 Valutazione del progetto:

a) prodotti basati su tecnologia consolidata rispondenti a norme armonizzate.. 3.000.000

b) prodotti basati su tecnologia innovativa................................ 12.000.000

25.4.3 Integrazione alla valutazione di cui al punto 25.4.2............................ 1.000.000

93A6582

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 ottobre 1993.

Determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e della legge 13 luglio 1966, n. 610, per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1992.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 23, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati a partire dal 1° ottobre 1964 è stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica;

Considerato che con precedenti decreti si è provveduto a determinare annualmente il suddetto coefficiente di rivalutazione fino al 1991;

Visto il decreto ministeriale n. 196 del 25 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992, registro n. 10, foglio n. 335, con il quale il coefficiente di cui trattasi è stato stabilito in 1700 per l'anno 1991;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica n. 5661 del 24 marzo 1993 con la quale viene comunicato che il coefficiente per moltiplicare valori espressi in lire per l'anno 1992 è pari a 1,0395 per cui il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1992 risulta per arrotondamento pari a 1767 (1700 × 1,0395);

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale per il periodo 1° gennaio 1992-31 dicembre 1992 in 1767.

Roma, 18 ottobre 1993

Il Ministro: MERLONI

93A6583

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 18 novembre 1993.

Modificazioni alla ripartizione delle risorse del programma degli interventi per Roma Capitale.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1990, n. 110, recante: «Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per le aree urbane nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'ambiente on. prof. Valdo Spini per i problemi delle aree urbane;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 1° marzo 1992 recante: Approvazione del «Programma degli interventi per Roma Capitale»;

Considerato che con delibera del 17 giugno 1993 la commissione per Roma Capitale ha individuato gli interventi di pronta realizzabilità ed ha conseguentemente ripartito la somma di lire 39,2 miliardi disponibile sul «Fondo per gli interventi per Roma Capitale» di cui al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1993;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 243, di conversione del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, con la quale, tra l'altro, è stata ridotta di lire 39 miliardi l'autorizzazione di spesa assegnata al citato capitolo 7653 per l'anno 1993;

Considerato che, con delibera approvata in data 11 novembre 1993, la commissione per Roma Capitale ha accolto la ripartizione degli stanziamenti disponibili per l'esercizio finanziario 1993 come già deliberato nella riunione del 17 giugno 1993 ed ha deliberato di modificare parzialmente la ripartizione delle risorse disponibili e non ancora impegnate di cui al citato decreto-ministeriale 1° marzo 1993;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione delle deliberazioni adottate dalla commissione per Roma Capitale;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la riduzione delle assegnazioni finanziarie per gli interventi del Programma che qui di seguito si elencano, riportando a fianco di ciascuno di essi l'indicazione del relativo importo ed in parentesi, lo stanziamento di cui al decreto ministeriale 1° marzo 1992:

Intervento	Codice	Importo in milioni di lire — Assegnazione D.M. 1-3-92	Riduzione
Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in consiglio comunale (Anagnina-Tor Vergata-Tor Bella Monaca), e metropolitana a servizio del comprensorio dello SDO di Centocelle-Torre Spaccata fino all'Arco di Travertino con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle infrastrutture di trasporto previste nell'ambito del progetto direttore dello SDO	d.4.2.2	(83.200)	27.000
Realizzazione del Polo auropeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà	f.1.1	(9.000)	4.000
Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro multimediale	f.1.5	(9.000)	4.000
Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio speciale del piano regolatore	f.2.1	(9.000)	4.000
Totale . . .			39.000

Art. 2.

È approvata l'assegnazione finanziaria agli interventi del Programma che qui di seguito si elencano, riportando a fianco di ciascuno di essi l'importo del relativo finanziamento:

Intervento	Codice	Importo in milioni di lire
Ministero per i beni culturali e ambientali		
Soprintendenza archeologica di Roma:		
Completamento e allestimento palazzo ex Istituto Massimo	b1.2.14	10.500
Soprintendenza beni ambientali e architettonici:		
Chiesa del Gesù	b1.1.2	800
S. Andrea della Valle	b1.1.4	400
S. Maria degli Angeli	b1.1.14	900
S. Sabina	b1.1.15	200
S. Maria Sopra Minerva	b1.1.18	300
S. Maria in Trastevere	b1.1.19	300
SS. Nome di Maria	b1.1.20	300
S. Maria dei Miracoli	b1.1.21	300
S. Maria in Montesanto	b1.1.22	300
S. Agostino	b1.1.23	600
S. Maria in Vallicella	b1.1.25	500
S. Maria in Via Lata	b1.1.26	700
S. Marcello	b1.1.27	800
S. Eustachio	b1.1.33	300
S. Ignazio	b1.1.36	600
S. Maria dell'Orto	b1.1.38	300
Sinagoga	b1.1.41	300
Galleria Borghese	b1.2.1	1.000
Palazzo Corsini	b1.2.5	500
Angelica	b1.4.3	500
Casali Strozzi	g1.2	500
Soprintendenza per i beni artistici e storici:		
S. Ignazio	b1.1.9	100
Totale . . .		21.000
Provincia di Roma.		
Restauro recupero edilizio di palazzo Valentini I° e II° stralcio	c3.1.8	2.337
Collegamento Centrale del latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A. (Campagna scavi archeologici e occupazione territorio)	d1.18	908
Totale . . .		3.245
Comune di Roma.		
Parcheggio Ostia Lido Centro (posti 288)	d2.1	1.863
Parcheggio Ostia Antica (posti 360)	d2.1	1.888
Parcheggio Ostia Stella Polare (posti 500)	d2.1	2.819
Parcheggio Garbatella II (posti 265)	d2.1	4.615
Parcheggio Muratella (posti 360)	d2.1	3.770
Totale . . .		14.955
TOTALE GENERALE . . .		39.200

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro: SPINI

93A6571

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 e il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991;

Vista la proposta di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 28 aprile 1992 e 27 ottobre 1992, consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1993, senato accademico in data 30 marzo 1993);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 maggio 1993;

Viste le delibere con le quali gli organi accademici hanno recepito tale parere (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 7 settembre 1993, senato accademico in data 21 settembre 1993, consiglio di amministrazione in data 29 settembre 1993);

Considerata la necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 94, 95 e 96, relativi al corso di laurea in fisica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 94. — La durata del corso per la laurea in fisica è di quattro anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

indirizzo di fisica applicata;

indirizzo teorico generale.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

Primo anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

Secondo anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di due lingue straniere di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

Terzo anno:

10) metodi matematici della fisica;

11) istituzioni di fisica teorica;

12) esperimentazioni di fisica III;

13) struttura della materia;

14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

I corsi del terzo anno sono differenziati per gruppi di indirizzi in modo che possano avere parziali differenze di programma per offrire allo studente un insegnamento più aderente all'indirizzo prescelto. In ogni caso l'esame relativo non è discriminante nella prosecuzione in altro gruppo di indirizzi. I gruppi di indirizzi per i vari corsi sono stabiliti con delibera del consiglio di corso di laurea.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare la organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti con I, II e III non sono parti di uno stesso corso bensì corsi distinti e con esami distinti.

I corsi, differenziati per i vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:

15) annuale a scelta tra:

fisica nucleare;

fisica delle particelle elementari;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica nucleare;

laboratorio di fisica subnucleare;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia:

15) annuale a scelta tra:

fisica dello stato solido;

fisica dei fluidi;

fisica dei plasmi;

fisica atomica;

ottica quantistica;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di fisica della materia;

laboratorio di ottica quantistica;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio:

15) annuale a scelta tra:

astronomia;

fisica dello spazio;

astrofisica;

16) annuale a scelta tra:

laboratorio di astrofisica;

laboratorio di fisica spaziale;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica applicata:

15) annuale a scelta tra:

laboratorio di strumentazioni fisiche;

laboratorio di tecnologie fisiche;

16) annuale a scelta tra:

fisica degli acceleratori;

fisica dei materiali;

fisica dei dispositivi elettronici;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale:

15) fisica teorica;

16) annuale a scelta tra:

fisica superiore;

meccanica statistica;

fisica dei sistemi dinamici;

teoria dei sistemi a molti corpi;

fisica teorica applicata;

17) annuale a scelta;

18) semestrale a scelta;

19) semestrale a scelta.

Per gli indirizzi di tipo non applicativo almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere di contenuto teorico formativo. Per l'indirizzo teorico generale almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere di contenuto fenomenologico o di laboratorio. Il consiglio di corso di laurea individua quali insegnamenti dell'ordinamento didattico siano da considerarsi di contenuto formativo e quali di contenuto fenomenologico o di laboratorio.

Ciascuno dei corsi elencati comporta un esame finale.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali, dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamentodidattico, approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno degli esami semestrali del quarto anno.

Elenco degli insegnamenti

Algebra	A0111
Algebra superiore	A0111
Logica matematica	A0112
Geometria	A0120
Geometria differenziale	A0120
Istituzioni di geometria superiore	A0120
Matematiche complementari	A0130
Matematiche superiori	A0130
Analisi funzionale	A0210
Analisi matematica	A0210
Analisi superiore	A0210
Istituzioni di analisi superiore	A0210
Teoria delle funzioni	A0210
Calcolo delle probabilità	A0220
Metodi probabilistici della fisica	A0220
Statistica	A0220
Fisica matematica	A0300
Istituzioni di fisica matematica	A0300
Meccanica analitica	A0300
Meccanica dei fluidi	A0300
Meccanica razionale	A0300
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica	A0300
Meccanica superiore	A0300
Analisi numerica	A0411
Calcoli numerici e grafici	A0411
Calcolo numerico	A0411
Metodi numerici della fisica	A0411
Matematica applicata	A0412
Algoritmi e strutture dati	A0420
Elaborazione di immagini	A0420
Metodi informatici della fisica	A0420
Tecnica della programmazione	A0420
Teoria dell'informazione	A0420
Teoria dell'informazione e della trasmissione	A0420
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici	A0420
Cibernetica	A0430
Cibernetica e teoria delle informazioni	A0430
Laboratorio di cibernetica	A0430
Reti neurali	A0430
Acquisizione ed analisi di dati nella fisica	B0110
Archeometria	B0110
Elettromagnetismo	B0110
Esperimentazioni di fisica	B0110
Fisica generale	B0110
Fisica numerica	B0110
Fisica superiore	B0110
Laboratorio di fisica	B0110
Laboratorio di fisica generale	B0110
Laboratorio di strumentazioni fisiche	B0110
Laboratorio di tecnologie fisiche	B0110
Metodologie fisiche per i beni culturali	B0110
Metrologia	B0110
Ottica elettronica	B0110
Strumentazioni fisiche	B0110
Termodinamica	B0110
Fisica biomedica	B0120
Fisica clinica	B0120
Fisica medica	B0120
Fisica sanitaria	B0120
Laboratorio di fisica sanitaria	B0120
Radioprotezione	B0120
Strumentazione fisica per medicina e biologia	B0120
Tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale	B0120
Complementi di fisica	B0130
Complementi di fisica generale	B0130
Didattica della fisica	B0130
Fondamenti della fisica	B0130
Preparazione di esperienze didattiche	B0130
Storia della fisica	B0130
Astrofisica	B0140
Astrofisica delle alte energie	B0140
Astrofisica extragalattica	B0140
Astrofisica galattica	B0140
Astrofisica stellare	B0140
Astrofisica teorica	B0140
Astronomia	B0140
Astronomia nautica	B0140
Complementi di astronomia	B0140
Cosmologia	B0140
Fisica cosmica	B0140
Fisica dei pianeti	B0140
Fisica del mezzo interstellare	B0140
Fisica della gravitazione	B0140
Fisica delle galassie	B0140
Fisica dello spazio	B0140
Fisica planetaria	B0140
Fisica solare	B0140
Fisica spaziale	B0140
Fisica stallare	B0140
Laboratorio di astrofisica	B0140
Laboratorio di fisica spaziale	B0140

Meccanica celeste	B0140
Metodi matematici dell'astronomia	B0140
Plasmi astrofisici	B0140
Radioastronomia	B0140
Spettroscopia astronomica	B0140
Storia dell'astronomia	B0140
Tecniche astrofisiche	B0140
Tecniche spaziali	B0140
Elettrodinamica	B0201
Elettrodinamica quantistica	B0201
Fisica dei sistemi a molti corpi	B0201
Fisica dei sistemi dinamici	B0201
Fisica dei sistemi non lineari	B0201
Fisica teorica	B0201
Fluidodinamica	B0201
Istituzioni di fisica teorica	B0201
Meccanica quantistica	B0201
Meccanica statistica	B0201
Onde elettromagnetiche	B0201
Relatività	B0201
Tecniche di calcolo della fisica teorica	B0201
Teoria dei campi	B0201
Teoria dei processi irreversibili	B0201
Teoria dei sistemi a molti corpi	B0201
Teoria della gravità	B0201
Teoria delle interazioni fondamentali	B0201
Teoria quantistica dei campi	B0201
Teorie quantistiche	B0201
Teorie relativistiche	B0201
Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi	B0202
Metodi computazionali della fisica	B0202
Metodi matematici della fisica	B0202
Teoria dei gruppi	B0202
Acustica	B0300
Analisi degi inquinanti	B0300
Biomateriali	B0300
Conduzione elettrica dei gas	B0300
Difetti nei solidi e leghe	B0300
Elettronica quantistica	B0300
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase	B0300
Fisica atomica	B0300
Fisica degli stati condensati	B0300
Fisica dei dispositivi a stato solido	B0300
Fisica dei dispositivi elettronici	B0300
Fisica dei fluidi	B0300
Fisica dei laser	B0300
Fisica dei liquidi	B0300
Fisica dei materiali	B0300
Fisica dei materiali amorfi	B0300
Fisica dei metalli	B0300
Fisica dei plasmi	B0300
Fisica dei polimeri	B0300
Fisica dei semiconduttori	B0300
Fisica dei sistemi disordinati	B0300
Fisica delle basse temperature	B0300
Fisica delle superfici	B0300
Fisica dello stato solido	B0300
Fisica molecolare	B0300
Fisica nella musica	B0300
Laboratorio di fisica della materia	B0300
Laboratorio di ottica quantistica	B0300
Optoelettronica e fotonica	B0300
Ottica	B0300
Ottica quantistica	B0300
Processi elettronici nei solidi	B0300
Proprietà dielettriche della materia	B0300
Proprietà elettromagnetiche della materia	B0300
Proprietà magnetiche della materia	B0300
Proprietà strutturali della materia biologica	B0300
Scienza dei metalli	B0300
Spettroscopia a radiofrequenza	B0300
Struttura della materia	B0300
Superconduttività	B0300
Tecnologia dei materiali	B0300
Teoria quantistica dei solidi	B0300
Teoria quantistica della materia	B0300
Acceleratori di particelle	B0400
Fisica degli acceleratori	B0400
Fisica dei neutroni	B0400
Fisica dei reattori	B0400
Fisica dei reattori nucleari	B0400
Fisica delle particelle elementari	B0400
Fisica nucleare	B0400
Fisica sperimentale delle particelle elementari	B0400
Fisica subnucleare	B0400
Istituzioni di fisica nucleare	B0400
Istituzioni di fisica nuclerare e subnucleare	B0400
Laboratorio di fisica nucleare	B0400
Laboratorio di fisica subnucleare	B0400
Metodi sperimentali della fisica subnucleare	B0400
Misure nucleari	B0400
Radioattività	B0400
Raggi cosmici	B0400
Reazioni nucleari	B0400
Spettroscopia nucleare	B0400
Teoria della struttura nucleare	B0400
Teoria delle forze nucleari	B0400
Teoria delle interazioni elementari	B0400
Teoria delle interazioni subnucleari	B0400

Chimica dell'ambiente	C0110
Chimica delle superfici e catalisi	C0200
Chimica dello stato solido	C0200
Chimica fisica	C0200
Chimica fisica biologica	C0200
Chimica teorica	C0200
Spettroscopia	C0200
Spettroscopia molecolare	C0200
Chimica	C0340
Chimica nucleare	C0340
Chimica dei materiali	C0400
Chimica macromolecolare	C0400
Chimica organica	C0500
Geologia	D0122
Mineralogia	D0310
Geofisica	D0410
Geomagnetismo	D0410
Laboratorio di geofisica	D0410
Geofisica applicata	D0420
Oceanografia fisica	D0431
Fisica dell'ambiente	D0432
Fisica dell'atmosfera	D0432
Fisica terrestre (geofisica)	D0432
Laboratorio di fisica dell'ambiente	D0432
Genetica	E0330
Genetica dei microrganismi	E0330
Radiogenetica	E0330
Elettrofisiologia	E0410
Fisiologia generale	E0410
Biologia molecolare	E0420
Chimica biologica	E0510
Biologia cellulare	E0520
Biologia generale	E0520
Biofisica	E1000
Fisica biologica	E1000
Laboratorio di biofisica	E1000
Laboratorio di fisica biologica	E1000
Metodi fisici della biologia	E1000
Struttura della materia biologica	E1000
Neurobiologia	F0760
Fisica tecnica	I0501
Metodi di osservazione e misura	I0600
Misure elettriche	I2000
Elettronica	I2100
Elettronica applicata	I2100
Elettronica dei dispositivi a stato solido	I2100
Elettronica digitale	I2100
Laboratorio di elettronica	I2100
Strumentazione elettronica	I2100
Calcolatori elettronici	I2500
Lingua francese	L1620
Lingua inglese	L1830
Lingua tedesca	L1910
Lingua russa	L2120

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 95. — Potranno iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo e quarto anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II. Possono ottenere la iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami.

Art. 96. — I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi. La frequenza dei corsi terminanti con I e II deve precedere rispettivamente la frequenza degli analoghi corsi terminanti con II e con III. Gli esami dei corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli esami degli analoghi corsi terminanti con II e con III. Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire inoltre, con propria deliberazione, nuove propedeuticità, sulla base del programma dei corsi.

Nell'art. 108, punto *b)*, è soppressa la frase «ma comunque a condizione di superare appositi colloqui integrativi sui corsi di analisi matematica e di fisica sperimentale».

Il punto *d)*, dello stesso art. 108 è soppresso.

Nel terzo comma dell'art. 111, che recita: «Per le lauree in fisica, matematica, scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, la prova pratica ha luogo nel caso che la dissertazione di laurea non contenga risultati di esperimenti o di osservazioni eseguiti ed elaborati dal laureando nei laboratori degli istituti della facoltà» è soppresso il riferimento alla laurea in fisica.

Il quarto comma del medesimo art. 111 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 30 settembre 1993

Il rettore

93A6584

CIRCOLARI

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 novembre 1993, n. 17.

Obbligo di classificazione delle carcasse bovine. Regolamento CEE n. 1186/90 e relative modalità di applicazione.

Agli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CEE

Alle associazioni di categoria interessate

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Con lettera circolare n. 1, prot. M/306 del 17 febbraio 1992 è stato notificato a codesti Opifici l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 relativamente all'argomento in oggetto, fornendo le prescrizioni da seguire nella classificazione delle carcasse bovine.

In ordine a tale operazione rimangono valide le indicazioni fornite con la menzionata circolare n. 1 del 17 febbraio 1992.

Peraltro è necessario fornire ulteriori indicazioni agli stabilimenti in indirizzo, che intendano avvalersi della facoltà di classificare tramite etichettatura in luogo della marcatura mediante stampigliatura con inchiostro indelebile e atossico della superficie esterna della carcassa.

L'autorizzazione a classificare tramite etichettatura può essere concessa previo apposita richiesta da far pervenire allo scrivente, presso l'Ufficio carni della gestione tutela - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

In tal caso gli stabilimenti autorizzati devono attenersi alle disposizioni seguenti:

- le etichette devono risultare numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 × 10,

- oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette devono indicare il numero d'identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione e il peso della carcassa;

- le indicazioni di cui al precedente trattino devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura;

- le etichette non devono poter essere manomesse, devono resistere alle lacerazioni e devono aderire su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti definite dal regolamento n. 344/91 e dalla circolare n. 1 del 17 febbraio 1992.

Riguardo, poi, alle comunicazioni del risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alle operazioni di macellazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 1186/90, le classi di conformazione e d'ingrasso, nonché le categorie, devono essere indicate sulle fatture destinate al fornitore dell'animale o su un documento accluso alla fattura, da indirizzare al fornitore dell'animale.

Si richiama, inoltre, all'attenzione degli organismi in indirizzo l'obbligo di comunicare allo scrivente eventuali inadempienze da parte degli opifici dai quali provengono carcasse non classificate e oggetto di transazioni commerciali in ambito locale o intracomunitario.

Si invitano pertanto gli stabilimenti in indirizzo a voler adottare con sollecitudine tutte le misure necessarie per l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate.

Per ogni chiarimento in merito al contenuto della presente circolare l'Ufficio X - Carni della gestione tutela economica dei prodotti agricoli di questo Ministero resta a disposizione degli interessati.

Il Ministro: DIANA

93A6585

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 10 novembre 1993, n. 33.

Regolamento CEE n. 3002/92. Modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti agricoli negli scambi intracomunitari finalizzati.

Al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione della tutela economica dei prodotti agricoli all'Ispettorato generale repressioni frodi

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D G P I - Div XIII

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili - Servizio interventi di assistenza sociale - Div. interventi assistenziali straordinari e di C.A

All'Ente nazionale risi

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confagricoltura

Al Copagri

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alle organizzazioni e associazioni di categoria

Agli enti assuntori dell'AIMA

Con proprie circolari n. 18 del 26 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993) e n. 24 del 26 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1993) questa Azienda di Stato ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di emissione ed appuramento del documento T5, secondo le procedure stabilite dai regolamenti CEE n. 3002/92 e n. 3566/92 per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti agricoli negli scambi intracomunitari finalizzati.

In attuazione di tali normative sono stati comunicati ai servizi della Comunità e diffusi presso tutti i Paesi membri gli enti attraverso i quali l'AIMA — per taluni settori merceologici — provvede ad emettere i mod. T5, mentre permane inalterata la competenza esclusiva dell'AIMA all'appuramento dei mod. T5 pervenuti da altri Paesi comunitari, così come ribadito nell'allegato *A* della citata circolare n. 24.

A quest'ultimo proposito si richiama l'attenzione sul fatto che l'appuramento del T5 da parte dell'AIMA resta subordinato all'avvenuta effettuazione del controllo di trasformazione e/o utilizzazione attraverso gli specifici servizi di controllo. Tale controllo inizia con la verifica della corrispondenza quanti-qualitativa del prodotto ai dati indicati nel mod. T5.

Si ricorda che il complesso delle suddescritte attività di controllo, preliminari all'appuramento del mod. T5 da parte dell'AIMA, viene svolto — per il settore delle carni bovine — attraverso l'INCA - Istituto nazionale conserve alimentari - Via Archimede, 59 - 00197 Roma - Tel. 06/3203958-3203901 - Fax 06/3216115, e per il settore dei seminativi non alimentari di cui al regolamento CEE n. 344/93 attraverso il CCIA - Consorzio controlli integrati in agricoltura - Via Messina, 46 - 00198 Roma - Tel. 96/8443116 - Fax 06/8414154.

Si richiama comunque l'attenzione degli enti ed operatori, interessati a scambi comunitari finalizzati, sulla necessità di fornire tempestive e circostanziate informazioni sulle operazioni da effettuare con particolare riguardo ai tempi dei singoli movimenti di merce sottoposti alle procedure di cui al regolamento CEE n. 3002/92.

Tali informazioni devono essere indirizzate con un congruo anticipo all'AIMA e agli enti che svolgono il controllo e cioè INCA e CCIA per i casi sopra descritti, al fine di consentire il corretto svolgimento delle operazioni di controllo, indispensabili per il successivo svincolo delle garanzie prestate, relativi alla rispondenza merceologica delle merci e alla loro successiva trasformazione.

Il direttore generale dell'AIMA: GALLI

93A6586

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato».

Il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993.

93A6631

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1993 è stato eletto membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato sino alla scadenza del triennio in corso, in sostituzione del dimissionario notaio Pietro Roz, il notaio Vincenzo Papi.

93A6590

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 17 novembre 1993 è stato revocato il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 1993, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Giuseppe Tarquini alla sede di Viterbo.

93A6591

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito della Basilicata

Con decreto del 28 ottobre 1993 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito della Basilicata che comporta:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito della Basilicata in una società per azioni, denominata «Mediocredito della

Basilicata - Banca per il credito a medio termine S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 45.389.000.000, rappresentato da n. 45.389 azioni ordinarie da nominali L. 1.000.000 cadauna;

l'adozione da parte del Mediocredito della Basilicata - Banca per il credito a medio termine S.p.a. di un nuovo statuto.

93A6588

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 novembre 1993

Dollaro USA	1679,24
ECU	1896,87
Marco tedesco	987,50
Franco francese	284,86
Lira sterlina	2502,57
Fiorino olandese	879,97
Franco belga	46,646
Peseta spagnola	12,174
Corona danese	248,79
Lira irlandese	2374,61
Dracma greca	6,872
Escudo portoghese	9,682
Dollaro canadese	1261,64
Yen giapponese	15,520
Franco svizzero	1125,50
Scellino austriaco	140,43
Corona norvegese	227,23
Corona svedese	200,85
Marco finlandese	289,57
Dollaro australiano	1114,18

93A6647

Autorizzazione alla Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 16 novembre 1993, n. 953114, la Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde è stata autorizzata ad accettare la donazione effettuata a proprio favore dal prof. Gianfranco Manara, consistente in una raccolta di trentatre quadri dello stesso pittore.

93A6589

Rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreti ministeriali in data 24 luglio 1993, sono stati rinnovati, rispettivamente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

93A6615

Determinazione del valore della cedola interessi, di scadenza nella prima metà del 1994, relativa ai prestiti obbligazionari EFIM a tasso indicizzato «1986-1995» e «1987-1994».

In relazione a quanto disposto dall'art. 6, lettera *f)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, si comunica che:

a) in base al regolamento del prestito obbligazionario «EFIM 1986-1995 a tasso indicizzato» (ABI 14470), il valore della diciassettesima cedola, relativa al semestre 16 dicembre 1993-15 giugno 1994, è stato determinato nella misura del 5,15% lordo;

b) in base al regolamento del prestito obbligazionario «EFIM 1987-1994 a tasso indicizzato» (ABI 16800), il valore della tredicesima cedola, relativa al semestre 1° dicembre 1993-31 maggio 1994, è stato determinato nella misura del 5,05% lordo.

93A6617

Trasferimento di beni di proprietà del soppresso INAM ubicati nella regione Veneto

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993 è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (già ufficio liquidazioni) — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 —, per la successiva realizzazione, dell'immobile ubicato nel comune di Roana (Vicenza), frazione di Tresche Conca, di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché dei beni mobili nello stesso allocati.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale enti disciolti.

93A6616

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1993, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Raffaello Cardosi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Serafino Selli, notaio in Livorno, numero di repertorio 73887 e consistente in 1/4 di immobili siti in Livorno, via Solferino e via Gazzarini, del periziato valore di L. 22.325.000 (nota ufficio tecnico erariale di Livorno 31 agosto 1984).

93A6592

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1991

ATTIVO

Gestione propria:

1.	Cassa	L.	423.845.862
2.	Conto corrente fruttifero col Tesoro per la gest. dei risp. post	»	67.317.224.787.769
3.	Conto corrente fruttifero col Tesoro per il serv. dei conti correnti postali	»	12.824.133.521.952
4.	Conto corrente infruttifero col Tesoro per la gestione principale	»	1.089.256.263.085
5.	Conto corrente col Tesoro per il credito comunale e provinciale	»	53.180.200.000
6.	Conto corrente infruttifero con il Ministero delle poste	»	910.867.951.149
7.	Titoli:		
	della gestione	»	2.393.968.578.859
	del fondo di riserva	»	1.416.467.591.196
8.	Partecipazioni	»	1.585.706.125.000
9.	Prestiti:		
	con fondi propri	»	97.452.119.120.298
	con fondi dei cc/cc postali	»	14.464.441.939.392
	in cartelle	»	822.848.243.325
10.	Mobili e immobilizzazioni tecniche:		
	costi sospesi	»	16.891.145.607
	beni inventariati	»	32.343.705.921
11.	Immobili del fondo di riserva:		
	del risparmio postale	»	
	della gestione	»	3.832.000.001
12.	Ristrutturazione immobili del fondo di riserva	»	23.850.479.694
13.	Debitori	»	7.157.373.194.541
14.	Ratei attivi:		
	su titoli della gestione	»	112.439.202.602
	su titoli del fondo di riserva	»	89.578.900.361
	su partecipazioni	»	71.860.814.975
15.	Crediti verso gestioni a rendiconto proprio:		
	edilizia residenziale	»	1.750.946.941.246
	S.I.R.	»	239.854.505.757
16.	Ordini di riscossione da introitare	»	5.944.816.766
	TOTALE . . .	L.	209.835.553.876.059

Gestioni speciali:

17.	Conti correnti infrutt. col Tesoro per l'edil. resid.	L.	23.915.865.650.229
18.	Altri conti correnti infruttiferi col tesoro	»	6.665.274.601.610
19.	Titoli:		
	I.N.P.S.	»	1.465.731.600
	F.I.O. art. 52, legge n. 526/82	»	523.414.500.091
	Fondo art. 6, legge n. 346/74	»	260.902.605.952
20.	Prestiti:		
	legge n. 910/86	»	402.978.748.644
	legge n. 891/86	»	213.043.429.197
	legge n. 44/86	»	127.615.054.823
21.	Contributi in c/capitale e spese di gest. L. 44/86	»	536.922.902.090
22.	Spese di formazione legge n. 44/86	»	39.317.384.270
23.	Debitori:		
	legge n. 910/86	»	716.798.923
	legge n. 891/86	»	65.902.889.340
	legge n. 44/86	»	5.147.861.036
24.	Ratei attivi:		
	su titoli art. 52, legge n. 526/82	»	33.718.715.511
	su titoli art. 6, legge n. 346/74	»	10.213.175.399
	su titoli I.N.P.S.	»	36.643.290

25. Perdite esercizi precedenti delle gestioni speciali:		
legge n. 910/86	L.	87.602.391.966
legge n. 891/86	»	19.601.763.881
legge n. 44/86	»	31.959.932.554
26. Perdite delle gestioni speciali:		
delle Ferrovie in concessione legge n. 910/86	»	62.034.358.462
del fondo prima casa legge n. 891/86	»	4.543.016.818
del fondo imp. giov. legge n. 44/86	»	13.870.982.475
TOTALE . . .	L.	243.857.703.014.220

Conti d'ordine.

27. Titoli in deposito:		
presso Amministrazione centrale	L.	356.400.312.849
presso uffici provinciali	»	881.053.054.483
di enti correntisti	»	660.032.243.100
TOTALE . . .	L.	245.755.188.624.652

PASSIVO

Gestione propria:

1. Depositanti a risparmio	L.	26.998.901.671.317
2. Portatori di buoni postali fruttiferi	»	100.252.585.087.046
3. Cartelle di credito com. e prov. in circol.	»	757.959.825.000
4. Depositi in numerario e di affrancazione	»	1.056.557.571.158
5. Banca europea investimenti	»	1.409.879.930
6. Debiti verso correntisti	»	2.224.588.564.182
7. Conto corrente col Ministero delle poste per il servizio conti correnti postali	»	39.180.960.999.996
8. Mutui da somministrare:		
con fondi propri	»	22.025.485.631.290
con fondi dei cc.cc postali	»	3.106.135.070.210
in cartelle	»	—
9. Cartelle estratte	»	61.000.000.000
10. Creditori	»	4.942.906.927.177
11. Ratei passivi:		
su cartelle	»	36.663.600.000
su affrancazioni	»	6.248.858
12. Mandati inestinti	»	203.644.000.360
13. Fondi ammortamento:		
immobili del fondo di riserva	»	804.720.000
ristrutturaz. immobili del fondo di riserva	»	3.950.750.618
mobili ed immobilizzazioni tecniche	»	20.321.804.879
TOTALE . . .	L.	200.873.882.352.021

Gestioni speciali:

14. Debiti verso gestioni a rendic. proprio:		
edilizia residenziale	L.	24.133.695.252.706
S.I.R.	»	—
15. Debiti verso correntisti		
metanizzazione legge n. 784/80	»	1.122.263.922.617
fondo per le infrastrutture regionali art. 56, legge n. 526/82	»	2.982.722.530.582
16. Debiti verso istituti speciali di credito legge n. 910/86	»	987.744.014.212
17. Fondo tesoro legge n. 44/86:		
per spese di finanziamento	»	2.242.000.000.000
per spese di funzionamento	»	58.000.000.000
18. Fondi di rotazione:		
art. 6, legge n. 346/74	»	858.595.158.366
art. 52, legge n. 526/82	»	502.141.467.307
19. Fondi patrimoniali (I.N.P.S.)	»	1.591.209.633
20. Utili delle gestioni speciali:		
art. 6, legge n. 346/74	»	34.706.331.458
art. 52, legge n. 526/82	»	71.243.248.420
21. Creditori:		
legge n. 891/86	»	212.800
legge n. 910/86	»	4.494.304.982
TOTALE . . .	L.	233.873.080.005.104

22.	Fondo di dotazione	L.	2.956.824.084.023
23.	Riserve	»	3.954.776.351.895
24.	Aumento gratuito partecipazioni	»	1.414.776.600.000
	TOTALE . . .	L.	242.199.457.041.022
25.	Utile netto della gestione	L.	1.658.245.973.198
	Conti d'ordine:		
26.	Depositanti in titoli	L.	1.237.453.367.332
27.	Enti per titoli in deposito	»	660.032.243.100
	TOTALE . . .	L.	245.755.188.624.652

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991 DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'INTERVENTO FINANZIARIO DELLA S.I.R.

ATTIVO

1.	Debitori gruppo S.I.R.	L.	
2.	Crediti verso il Tesoro	»	156.928.410.723
3.	Crediti verso l'E.N.I.	»	13.464.089.270
4.	Perdite degli esercizi precedenti	»	35.631.971.682
	TOTALE . . .	L.	206.024.471.675
5.	Perdita dell'esercizio	L.	34.351.638.814
	TOTALE . . .	L.	240.376.110.489

PASSIVO

6.	Cartelle in circolazione	L.	
7.	Creditori per spese di amministrazione	»	520.704.732
8.	Creditori per provvigione	»	900.000
9.	Cassa DD.PP. conto corrente fruttifero	»	239.854.505.757
	TOTALE . . .	L.	240.376.110.489

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1991 DELLA SEZIONE AUTONOMA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

ATTIVO

1.	Cassa DD.PP. conti correnti:		
	c/c 20104 infruttifero ex Gescal	L.	13.625.226.889.524
	c/c 20103 infruttifero - contr. stat. per l'edil. sovv. e conv.	»	9.337.231.749.159
	c/c 20114 infruttifero - progr. straord. di edil. abitat.	»	158.599.228.833
	c/c 20100 art. 45, legge n. 865/71 - infruttifero - acquisiz. aree	»	441.900.850.219
	c/c 20112 con il Tesoro art. 3, legge n. 94/82	»	478.569.983.225
2.	Prestiti:		
	agli I.A.C.P.	»	1.717.019.580.234
	a Comuni art. 2 legge n. 94/82	»	430.756.099.982
	a Comuni art. 3 legge n. 94/82	»	474.752.415.440
3.	Titoli del fondo di riserva	»	36.390.754.590
4.	Debitori per interessi da capitalizzare	»	—
5.	Debitori per aree di ammortamento:		
	Enti	»	2.105.306.334
	Stato (contrib.)	»	5.393.044.277
6.	Debitori:		
	per interessi su titoli del fondo di riserva	»	2.923.601.473
	vari	»	9.211.631.404
	TOTALE . . .	L.	27.720.081.134.694
	Conti d'ordine:		
7.	Titoli di enti correntisti in gestione	»	2.583.900
8.	Cassa DD.PP. c/c infruttifero - legge n. 52/76	»	92.166.551.746
	TOTALE . . .	L.	26.812.250.270.340

PASSIVO

1.	Cassa DD.PP.:		
	c c fruttifero 7.22% per prestiti al 31 dicembre 1978	L.	930.194.009.777
	c c fruttifero 9% per prestiti al 1° gennaio 1979	»	626.338.321.430
	c c fruttifero 9% per prestiti art. 2, legge n. 94/82	»	194.414.610.039
2.	Mutui da somministrare:		
	agli I.A.C.P.	»	170.965.216.167
	legge art. 2 n. 94/82	»	96.802.336.282
	legge art. 3 n. 94/82	»	308.307.332.271
3.	Ministero LL.PP. - C.E.R. contr. edil. sovvenzionata:		
	c c 20104 leggi numeri 865/71, 166/75, 513/77, 457/78, 94/82 e 118/85	»	13.472.603.199.472
	cc cc enti vari	»	3.773.847.267
	cc cc ex INCIS	»	91.094.826
	cc cc 20103 - contributi statali	»	317.455.532.103
	cc cc 20103 - contributi statali lavoratori agricoli	»	23.183.829.681
	cc cc 20103 art. 2 legge n. 94/82 - X comma	»	210.897.027.360
4.	Ministero LL.PP. - C.E.R. contrib. edil. convenzionata:		
	c c 20103 - limiti impegno art. 36 legge n. 457/78	»	6.807.416.733.465
	c c 20103 - limiti impegno art. 37 legge n. 457/78	»	373.875.221.845
	c c 20103 - limiti impegno art. 38 legge n. 457/78	»	119.484.376.305
	c c 20103 - limiti impegno art. 9 legge n. 25/80	»	1.142.364.999.365
5.	Ministero LL.PP. - C.E.R. programmi sperimen. edil. - art. 4, legge n. 94/82	»	342.554.029.035
6.	Ministero LL.PP. - C.E.R. programmi straordinari edilizia - art. 2, legge n. 94/82	»	158.599.228.833
7.	Fondi Tesoro per acquisizione aree - art. 45, legge n. 865/71	»	441.870.962.449
8.	Fondi Tesoro per acquisizione aree - art. 3, legge n. 94/82	»	645.015.066.394
9.	Creditori:		
	per spese di amministrazione	»	7.700.389.353
	vari	»	5.417.827.185
	TOTALE . . .	L.	26.399.325.190.904
10.	Fondo di riserva - art. 12 legge n. 457/78	L.	136.977.852.420
11.	Fondo disponibile - art. 12 legge n. 457/78	»	167.507.612.660
	TOTALE . . .	L.	26.703.810.655.984
12.	Utile dell'esercizio	L.	16.270.478.710

Conti d'ordine:

13.	Enti correntisti per titoli in gestione	L.	2.583.900
14.	Ministeri vari - interventi nell'edilizia delle Forze armate - Legge n. 52/76	»	92.166.551.746
	TOTALE . . .	L.	26.812.250.270.340

Il capo servizio ragioneria
IANNACCONE

Il direttore generale
FALCONE

93A6593

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 5534 datata 21 ottobre 1993, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per la «Coop. Casa - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di tre membri.

Con deliberazione n. 5536 datata 21 ottobre 1993, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per la «Coop. Europa - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di tre membri.

93A6594

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 10667-93 in data 6 novembre 1993, il cognome del sig. Daniele Pasculin, nato a S. Andrea (ora frazione del comune di Gorizia) il 29 settembre 1921 è stato ripristinato nella forma originaria di Paskulin, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Con decreto prefettizio n. 10668-93 in data 6 novembre 1993, il cognome della sig.a Erna Pasculin, nata a S. Andrea (ora frazione del comune di Gorizia) il 4 dicembre 1926 è stato ripristinato nella forma originaria di Paškulin, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

93A6623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 marzo 1993, n. 21, recante: «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1993-1994». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 16 aprile 1993).

Alla pagina 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al primo alinea del comma 13 dell'art. 5 della circolare citata in epigrafe, dove è scritto: «13. Le disposizioni di cui *al precedente comma*, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna ed in Sicilia da organismi teatrali che non hanno sede legale e che non svolgono stabilmente la loro attività nelle predette isole», leggasi: «13. Le disposizioni di cui *ai due precedenti commi*, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna ed in Sicilia da organismi teatrali che non hanno sede legale e che non svolgono stabilmente la loro attività nelle predette isole».

93A6595

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte *costituzionale*:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189